



PROTOCOLLO D'INTESA

per la costituzione del Partenariato per la presentazione in forma associata dell'istanza di accesso al Fondo partecipazione in forma associata al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito dalla la legge 29 dicembre 2022, n. 197 tra


Il **Comune di Ateleta**, con sede in P.zza Carolina n. 18, CF 82000450666 partita IVA 00223980665, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco Passalacqua, domiciliato per la carica presso la casa comunale, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28.03.2024

e

Il **Comune di Castel del Giudice**, con sede in Piazza Guglielmo Marconi n. 11, partita CF e Partita IVA: 80000990947, in persona del Sindaco-legale rappresentante pro tempore, Dott. Lino Gentile, domiciliato per la carica presso la casa comunale, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28.03.2024

Premesso che

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, ha istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali;
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 254 del 06.10.2023, registrato dalla Corte dei conti in data 18.01.2024 al n. 88, sono state definite le modalità di erogazione del citato Fondo;
- il citato Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali è finalizzato a sostenere interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario;
- l'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 254 del 06.10.2023 prevede che "*possono presentare istanza per accedere al Fondo i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni che hanno approvato in via definitiva uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana*";
- l'art. 3, comma 4, del decreto interministeriale n. 254 del 06.10.2023 sancisce che "*è ammessa la partecipazione di due o più Comuni confinanti, con indicazione del Comune Capofila, per progetti integrati di piste ciclabili che collegano il territorio di tutti i Comuni interessati*";
- in caso di partecipazione in forma aggregata, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto ed all'inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila;
- i Comuni di Ateleta e Castel del Giudice sono addivenuti all'intesa di partecipare in forma associata al bando in oggetto, previa stipula di apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990;
- i Comuni di Ateleta e Castel del Giudice, quindi, hanno suffragato tale volontà, rispettivamente, con la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 28.03.2024 e con la delibera di Consiglio comunale n. 13 del 28.03.2024





Tanto premesso, tra le parti, *ut supra* individuate e generalizzate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Richiamo alle premesse

La premessa è patto ed è qui da intendersi integralmente richiamata anche se materialmente non trascritta.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto la partecipazione in forma associata, da parte dei Comuni di Ateleta e Castel del Giudice, al bando pubblico per l'accesso al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 e le cui modalità di erogazione sono state definite con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 254 del 06.10.2023, registrato dalla Corte dei conti in data 18.01.2024 al n. 88.

Art. 3 – Finalità

La finalità del presente accordo è quella di definire uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dei Comuni di Ateleta e Castel del Giudice di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana con un più ampio progetto a rete, finalizzato a collegare i territori delle due municipalità, alla scoperta e, nel tempo, al recupero di beni ed aree situati lungo la ciclovia, nonché al loro riutilizzo per nuove attività a servizio degli utenti.

Pertanto, con il presente accordo, le parti intendono assicurare un'attività di coordinamento tra i Comuni interessati, per la partecipazione al bando in oggetto, mediante la presentazione di un apposito progetto stralcio e mediante l'espletamento degli adempimenti previsti dal bando medesimo. Le parti concordano e danno atto che il ricorso alla forma associativa assicura strategia comune, unicità di conduzione, razionalizzazione delle procedure e dell'impiego delle risorse umane.

Art. 4 – Ente Capofila

Quale Ente Capofila viene individuato il Comune di Ateleta, a cui sono demandati tutti gli adempimenti previsti dal bando;

Art. 5 – Forme di consultazione

La consultazione degli enti associati è assicurata sia per mezzo di scambio di corrispondenza informativa mediante email e/o PEC, sia attraverso riunioni tra i rappresentanti (Sindaci, dipendenti, segretari comunali, collaboratori ecc...) degli Enti medesimi.

Art. 6 - Durata

La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte di ambo gli Enti partecipanti ed è stabilita fino al completamento degli adempimenti ed obblighi connessi alla partecipazione al bando in oggetto.

Art. 7 – Rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie

Le parti mettono a disposizione reciprocamente le proprie risorse umane e strumentali, secondo quanto precisato nella presente convenzione, senza che per tale attività sia dovuto alcunché da un Ente all'altro. La realizzazione del progetto, in caso di ammissione a finanziamento, sarà effettuata con i fondi attribuiti.

Le parti, con la stipula della presente convenzione, si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad espletare gli adempimenti necessari alla predisposizione del progetto, alla partecipazione al bando e, in caso di ammissione a finanziamento, a compiere ogni atto necessario per la realizzazione del progetto, nel rispetto del bando medesimo e con le norme vigenti.





Le parti si obbligano, inoltre, mediante i rispettivi uffici a cooperare, a scambiarsi reciprocamente informazioni, a mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per la predisposizione del progetto, per la presentazione e per la eventuale realizzazione.

In caso di ritardi, ciascun Ente potrà sollecitare l'altro a compiere le attività necessarie.

Art. 8 – Predisposizione del progetto

Il progetto da candidare sarà predisposto in modo concertato tra i due Enti.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rimanda, oltre che alle norme vigenti in materia, a specifiche intese da raggiungere di volta in volta, previa adozione, se e quando necessario, di atti formali da parte degli organi competenti delle diverse amministrazioni comunali. Tali atti si riterranno aggiuntivi alla presente convenzione e ne costituiranno parte integrante e sostanziale.


Data, 29.03.2024

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Ateleta

Il Sindaco

Marco Passalacqua



Per il Comune di Castel del Giudice

Il Sindaco

Nicola Lino Gentile

